

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 30 settembre 1893, *Pres. BIANCHI, Est. GIORGI; Spinelli c. Ministero Interno.*

**Segretario comunale — Condanna penale—Riabilitazione—Ineleggibilita'** (L.com. prov.10 febbraio 1889,art. 30; Reg. relativo 10 giugno 1889, art.32)

*Non può esser nominato segretario comunale chi fu condannato per uno dei reati previsti dall'art. 30 della legge com. prov., sebbene abbia ottenuto la riabilitazione. (1)*

La Sezione, ecc. - Attesoché la questione sollevata dal ricorrente fu già normalmente risolta dal Consiglio di Stato nell'adunanza a sezioni riunite, con parere del 9 luglio 1892, sul ricorso Carminati. Confermando la giurisprudenza adottata dalla Sezione dell'Interno fu in quel parere considerato, in sostanza, come l'art.32 del citato regolamento giugno 1889 richieda per essere nominato segretario comunale la prova di non essere stato mai condannato per reati contemplati dall'art. 30 della legge. Ora la riabilitazione potrà certo cancellare gli effetti della condanna, ma non distrugge il fatto stesso della condanna, e impedisce perciò la prova richiesta dal regolamento. Fu pure considerato come il riferimento del citato art. 32 del regolamento all'art. 30 della legge comunale non serve a dedurne una conclusione favorevole al ricorrente: perché, se nella lettera f dell'art. 30 della legge e' detto che le incapacità elettorali derivanti dai reati ivi enunciati cessano con la riabilitazione, questo inciso non è richiamato dall'art.32 del regolamento, il quale si riferisce all'altro unicamente per quanto riguarda l'enunciazione dei reati .

Attesoché il motivo più serio del ricorso, e che merita innanzi tutto di essere preso in considerazione, e' quello desunto dall'art. 100 cod. pen., per cui la interdizione perpetua dai pubblici uffici ed ogni altra incapacità perpetua derivante da una condanna cessano per effetto della riabilitazione, salvo che la legge non disponga altrimenti. Imperocché si dice dal ricorrente che un articolo di regolamento decretato dal governo non poteva fare eccezione alla legge.

Che per altro giova osservare come l'art. 3° del regolamento per l'esecuzione della legge comunale venne decretato in virtù di delegazione esplicita fatta al Governo con l'art.111 n. 2 della legge comunale stessa, in quanto conferì al Governo i poteri necessari per stabilire con decreto reale le condizioni necessarie per essere nominati segretari comunali.

La disposizione regolamentare ha dunque in *subiecta materia* l'efficacia della legge, e costituisce una di quelle eccezioni che sono state riservate dall'art. 100 cod. pen.

Che d'altronde non è neanche inopportuno lo aggiungere come il regolamento comunale, il quale del resto non faceva che ripetere una disposizione già contenuta nell'art. 18 dell'antico regolamento del di 8 giugno 1865, era già in esecuzione al primo gennaio 1890, allorché entrò in vigore il codice penale: laonde la disposizione dell'art. 100 di questo, come legge generale posteriore, accompagnata da esplicita riserva delle eccezioni già stabilite da altre leggi, non poteva abrogare una disposizione speciale anteriore, che avea efficacia di legge.

Attesoché, per le stesse ragioni riesce vano l'invocare l'art.24 dello Statuto fondamentale del Regno, perché è troppo evidente che, mentre abilita generalmente tutti i regnicoli alle pubbliche cariche, fa salve per altro le eccezioni determinate dalla legge.

Attesoché pertanto il ricorso manca di buoni fondamenti e deve essere respinto.

Per questi motivi, rigetta, ecc.